

Green pass: le regole nei luoghi di lavoro

Un'infografica con il riepilogo delle indicazioni per i datori di lavoro e i lavoratori, aggiornate alla legge 165/2021 in vigore dal 21 novembre.

GREEN PASS, LE REGOLE NEI LUOGHI DI LAVORO

INDICAZIONI AGGIORNATE ALLA LEGGE N. 165/2021 IN VIGORE DAL 21 NOVEMBRE 2021

23 MILIONI GLI ADDETTI INTERESSATI

- Chi controlla se i dipendenti all'ingresso in azienda hanno il green pass?**
Il datore di lavoro oppure uno o più incaricati
- Gli esterni devono avere il green pass?**
Sì, anche i fornitori, e anche chi è in formazione o volontario
- Come si devono segnalare le violazioni?**
Il datore di lavoro deve informare il Prefetto
- Si può chiedere il documento di identità a chi accede al luogo di lavoro?**
Sì, in caso di manifesta incongruenza tra i dati anagrafici contenuti nel green pass ed il soggetto che lo esibisce
- Il green pass rilasciato a seguito di un tampone deve essere valido per tutta la giornata lavorativa?**
No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio
- Il datore di lavoro può chiedere la consegna del green pass ai lavoratori?**
I lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia del proprio green pass, che li esonererà dai controlli quotidiani fino a sua validità
- Come deve essere incaricato il responsabile dei controlli in azienda?**
L'incarico va dato con una delega scritta
- Chi è responsabile dei controlli in azienda deve fare una formazione ad hoc?**
Le norme non lo prevedono, ma risulta opportuno
- Si possono incaricare dei controlli i vigilantes esterni?**
La norma non lo esclude
- E se un'ispezione accerta che uno lavora senza green pass?**
La sanzione per il dipendente va da 600 a 1.500 euro. Doppia, se la violazione è ripetuta
- L'azienda può subire controlli da parte di enti esterni?**
Sì, da Asl locale, Ispettorato del lavoro, Forze di polizia, vigili urbani, agenti di polizia e, ove occorra, le forze armate
- Il lavoratore senza green pass può essere messo in ferie?**
Dal 15 ottobre, scatta l'assenza ingiustificata
- Come impatta questa assenza sulla sua busta paga e sui contributi?**
I giorni di assenza ingiustificata comportano la perdita della retribuzione e di altro compenso o emolumento, comunque denominato, nonché della contribuzione
- L'impresa edile deve controllare i lavoratori in subappalto?**
Sì, su tutti quelli che entrano in cantiere
- L'azienda deve controllare anche i lavoratori somministrati?**
È onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni
- Se il green pass scade durante l'orario di lavoro?**
Il green pass scaduto in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, ma la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro
- In uno studio associato di liberi professionisti, chi controlla?**
Il legale rappresentante o un soggetto incaricato
- In uno studio di liberi professionisti, chi paga le sanzioni?**
Il legale rappresentante come anche la società tra professionisti la quale potrebbe essere tenuta al pagamento in solido
- La famiglia deve controllare se colf, badante o baby sitter hanno il pass?**
Sì. La sanzione per il datore di lavoro va da 400 a 1.000 euro. Per il lavoratore la sanzione va da 600 a 1.500 euro

Riepiloghiamo alcune delle novità in materia di obbligo di green pass nel mondo del lavoro con riferimento ai seguenti argomenti:

- La consegna del green pass al datore di lavoro
- Il controllo dei lavoratori in somministrazione
- La scadenza del green pass durante l'orario di lavoro

La consegna del green pass al datore di lavoro

Nell'**articolo 1, 5 (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico)** si chiarisce che:

*5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i **controlli** siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. **I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le **province autonome** e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro".***

Il controllo dei lavoratori in somministrazione

L'articolo 3, relativo all'ambito lavorativo privato, e che riguardano il mondo della **formazione** e dei **lavoratori in somministrazione** prevede che *"I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la **verifica del rispetto** delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. **Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni"**.*

La scadenza del green pass durante l'orario di lavoro

E' stato introdotto l'**articolo 3-bis** relativo alla **scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa**.

Il nuovo articolo indica che *"Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies,*

commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».

Per ulteriori approfondimenti circa la legge 19 novembre 2021, n. 165, invitiamo alla lettura dell'articolo: [Le novità normative sull'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro](#)

[LEGGE 19 novembre 2021, n. 165 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.](#)



Licenza [Creative Commons](#)

www.puntosicuro.it